

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1814-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BERTHET)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro dell' Interno

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1971

Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta

Comunicata alla Presidenza il 22 ottobre 1971

ONOREVOLI SENATORI. — Nella seduta del 21 ottobre 1970, la Commissione finanze e tesoro del Senato, ribadendo un voto precedentemente espresso nell'altro ramo del Parlamento, ebbe a votare un ordine del giorno con il quale si invitava il Governo a provvedere alla revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta, allo scopo di assicurare alla Regione stessa il necessario fabbisogno, indispensabile a seguito della sopravvenuta inadeguatezza dell'attuale riparto fiscale risalente al novembre del 1955.

Il disegno di legge, di iniziativa governativa, che viene ora sottoposto all'esame del Senato, ha lo scopo di dare attuazione al menzionato ordine del giorno, mediante la revisione dell'ordinamento finanziario della Regione valdostana alla quale occorre assicurare il fabbisogno finanziario indispensabile per provvedere all'espletamento dei numerosi ed onerosi servizi di istituto.

Fra questi vanno citati i servizi ex prefetizi della ex Provincia, della ex Camera di commercio, degli Ispettorati agrario e forestale, del turismo ed, in particolare, i servizi della pubblica istruzione (scuole, edilizia scolastica e personale insegnante) che da soli comportano un onere annuo di oltre sei miliardi a carico del bilancio regionale; si tratta di un onere che ha avuto, dal 1956 al 1970, un aumento del 479 per cento.

Va notato che solo la Regione Valle d'Aosta, a differenza delle altre Regioni, deve provvedere a tali ingenti spese scolastiche, a totale carico del bilancio regionale, in luogo dello Stato.

La relazione del Governo e quella da me svolta in Commissione illustrano ampiamente le necessità finanziarie della Regione e le fasi e difficoltà attraversate dalla finanza regionale per acquisire i mezzi finanziari occorrenti per il necessario pareggio del bilancio, mediante assunzione di mutui passivi per un ammontare di oltre sei miliardi di lire e mediante la richiesta di contributi statali straordinari, ai sensi del terzo comma dell'articolo 12 dello Statuto della Valle d'Aosta.

La revisione dell'ordinamento finanziario regionale, proposta dal Governo d'intesa con

la Regione, ora sottoposta al vostro esame, è basata sul principio di ammettere a ripartizione i principali tributi riscossi nella Valle d'Aosta, eccetto quelli destinati a finalità particolari e proprie dello Stato.

Il nuovo ordinamento finanziario proposto determina un'unica aliquota di devoluzione dei gettiti fiscali, modificando l'attuale sistema che prevede, oltre ad una quota fissa, anche una quota variabile di riparto da determinarsi annualmente. Occorre infatti rendere concreta ed operante l'autonomia regionale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 12 dello Statuto regionale e secondo gli attuali orientamenti.

La Commissione finanze e tesoro, considerate le necessità particolari della Regione, ha concordato sul disegno di legge governativo, apportando peraltro alcuni non sostanziali emendamenti agli articoli 2, 3 e 14, e inserendo un nuovo articolo dopo l'articolo 15.

Tali emendamenti, predisposti d'intesa con la Regione, sono stati accettati dai competenti Ministeri.

Il primo emendamento, riguardante la lettera a) dell'articolo 2, concerne le entrate tributarie della Regione, ed è inteso a completare e chiarire il testo legislativo, stante l'esigenza di comprendervi tutte le entrate aventi carattere tributario, inclusi i proventi della Casa da giuoco di St. Vincent di spettanza della Regione, onde evitare eventuali dubbi interpretativi in sede di pratica applicazione della norma.

Il secondo emendamento riguarda l'ultimo comma dell'articolo 3 e dispone l'aumento da 8/10 a 9/10 della quota di riparto, allo scopo sia di uniformare le aliquote di devoluzione dei tributi erariali, sia di ovviare, almeno in parte, alla flessione del gettito della quota regionale dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, in conseguenza dell'aumento del relativo contingente annuo in esenzione fiscale, previsto da un altro provvedimento legislativo (n. 3134), attualmente in fase di avanzato esame presso la Camera dei deputati.

Il terzo emendamento, che interessa sempre l'ultimo comma dell'articolo 3, è inteso

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a sopprimere la norma limitativa della quota di riparto della suddetta imposta di fabbricazione, e ciò ai fini di assicurare un criterio uniforme per la devoluzione dei vari tributi, tenuto anche presente che la norma stessa è da ritenersi superata a seguito del sopra menzionato aumento del contingente in esenzione fiscale relativo alla medesima imposta sugli oli minerali.

Il quarto emendamento, riguardante l'articolo 14, è inteso ad assicurare l'integrale copertura di spese già stanziata nei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1969 e 1970, cioè per un periodo anteriore alla data di entrata in vigore (1° gennaio 1971) del proposto nuovo ordinamento finanziario.

La spesa derivante dal maggior contributo proposto per i due anni anzidetti trova, come le altre spese previste dal disegno di legge, la necessaria copertura nel « Fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale », iscritto nello stato di previsione del bilancio statale.

Su tale emendamento è stato già richiesto il parere della 5^a Commissione permanente.

Il quinto emendamento, consistente nella aggiunta di un nuovo articolo, è inteso a coordinare con la legge sul Registro il particolare ordinamento amministrativo della Regione Valle d'Aosta che demanda al Presidente della Giunta Regionale le funzioni già di competenza del Prefetto, tra le quali quella di autorizzare la esecutività dei contratti degli Enti pubblici territoriali locali. Ciò è necessario per eliminare dubbi ed evitare controversie in sede di applicazione di detta legge.

Onorevoli senatori, certo di trovare in voi la stessa volontà che ha animato tutti indistintamente i membri della Commissione finanze e tesoro ed il Governo, raccomando alla vostra approvazione il provvedimento testè illustrato, nel nuovo testo accolto dalla Commissione.

BERTHET, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

7 agosto 1971

La 1^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

F.to DEL NERO

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

14 ottobre 1971

La 5^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

F.to FORMICA

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

(Disciplina dell'ordinamento finanziario)

L'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta è disciplinato dalla presente legge.

Art. 2.

(Entrate della Regione)

La Regione provvede al suo fabbisogno finanziario:

a) con le entrate tributarie, costituite da quote di tributi erariali, da proprie imposte, sovraimposte e tasse regionali derivanti da concessioni;

b) con i proventi derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connessi con l'attività amministrativa da essa svolta, nonché con i contributi e le assegnazioni dello Stato.

Art. 3.

(Partecipazione al gettito di imposte erariali)

Sono attribuiti alla Regione i nove decimi del gettito:

a) delle imposte erariali sui redditi dominicali ed agrari dei terreni e sul reddito dei fabbricati situati nel territorio regionale, nonché dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso situati nello stesso territorio;

b) dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta complementare sul reddito, delle imposte sulle società e sulle obbligazioni nonché delle addizionali istituite con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Disciplina dell'ordinamento finanziario)

Identico.

Art. 2.

(Entrate della Regione)

Identico:

a) con le entrate tributarie, costituite da quote di tributi erariali, da proprie imposte, sovraimposte e tasse regionali, nonché da altre consimili entrate di diritto pubblico, comunque denominate, derivanti da concessioni od appalti;

b) *identico.*

Art. 3.

(Partecipazione al gettito di imposte erariali)

Identico:

(Segue: *Testo del Governo*)

con legge 10 dicembre 1961, n. 1346, riscosse nel territorio regionale;

c) delle imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale dell'asse ereditario, di registro e ipotecarie e delle relative addizionali istituite con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e con legge 10 dicembre 1961, n. 1346, riscosse nel territorio regionale; dell'imposta generale sull'entrata, compresa quella all'importazione, riscossa nel territorio regionale; delle imposte di bollo, della tassa di bollo sui documenti di trasporto, delle tasse sulle concessioni governative e di pubblico insegnamento, nonchè del diritto addizionale di cui all'articolo 6 della legge 18 febbraio 1963, n. 67, riscossi nel territorio regionale;

d) delle tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati nella Regione;

e) dell'imposta erariale riscossa nel territorio regionale per l'energia elettrica ed il gas ivi consumati;

f) delle imposte di fabbricazione sugli spiriti, sulla birra e sui filati riscosse nel territorio regionale;

g) dei proventi del monopolio sui tabacchi per le vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerarsi come imposta di consumo;

h) del lotto, al netto delle vincite, riscosso nel territorio regionale;

i) dei canoni annuali riscossi dallo Stato per le concessioni di derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico.

È altresì attribuita alla Regione una quota commisurata agli otto decimi del gettito delle imposte di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati, non in esenzione fiscale, dagli impianti di distribuzione stradale — situati nel territorio regionale — quali rilevati dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si riferisce. Per gli anni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

È altresì attribuita alla Regione una quota commisurata ai nove decimi del gettito delle imposte di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati, non in esenzione fiscale, dagli impianti di distribuzione stradale — situati nel territorio regionale — quali rilevati dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si riferisce.

(Segue: *Testo del Governo*)

successivi al 1971 non può essere comunque corrisposto alla Regione, per detto titolo, un importo superiore a quello ad essa devoluto per l'anno precedente.

Art. 4.

(*Partecipazione al gettito dei proventi doganali*)

In attesa dell'attuazione del regime di zona franca, previsto dall'articolo 14 dello Statuto regionale, sono devoluti alla Regione i nove decimi dei proventi doganali riscossi nella Valle relativi alle imposte erariali sul consumo del caffè e del cacao, ai dazi doganali, alle sovrainposte di confine e ai diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti animali.

Art. 5.

(*Modalità di devoluzione delle quote di compartecipazione*)

La devoluzione alla Regione delle quote di proventi erariali indicata agli articoli 3, primo comma, e 4 viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti.

Nel relativo ammontare sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale ed affluite, per esigenze amministrative, dal territorio della Regione ad uffici situati fuori del territorio medesimo.

È escluso dalla devoluzione alla Regione il gettito derivante dalle ritenute per imposte erariali effettuate nel territorio regionale su emolumenti comunque corrisposti ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici aventi la sede e l'organizzazione amministrativa centrale fuori del territorio regionale.

L'Intendenza di finanza di Aosta provvederà mensilmente, mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo, a corrispondere alla Regione le quote dei proventi ad essa spettanti — a norma dell'articolo 3, primo comma, e dell'articolo 4 — sulla base dei versamenti in

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(*Partecipazione al gettito dei proventi doganali*)

Identico.

Art. 5.

(*Modalità di devoluzione delle quote di compartecipazione*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

conto competenza e residui effettuati nella coesistente sezione di tesoreria provinciale e dei versamenti di cui al secondo comma.

La stessa Intendenza provvederà altresì a corrispondere annualmente alla Regione, mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo, il provento di cui all'articolo 3, secondo comma, determinato con le modalità ivi indicate.

Art. 6.

(*Riparto dei redditi
soggetti a imposta di ricchezza mobile*)

Per le imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, l'ufficio competente ad eseguire l'accertamento dei redditi imponibili procede, d'intesa con l'ufficio nel cui distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile. Il riparto è comunicato alla Regione ed agli uffici nei cui distretti l'impresa ha stabilimenti ed impianti agli effetti della conseguente iscrizione a ruolo e della devoluzione alla Regione, ai sensi del precedente articolo 3, primo comma, lettera *b*), dei nove decimi dell'imposta relativa.

Il Ministro delle finanze risolve i contrasti eventuali tra uffici per il riparto dei redditi, sentito il Presidente della Giunta regionale.

Spettano alla Regione i nove decimi delle imposte sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali di cui al primo comma, addetti agli stabilimenti ed impianti situati nel territorio della Regione.

La ripartizione dei redditi di cui al primo comma si effettua, con la procedura ivi indicata, anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti ed impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività degli stabilimenti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(*Riparto dei redditi
soggetti a imposta di ricchezza mobile*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

ed impianti esistenti fuori del territorio della Regione compete interamente allo Stato ed è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono situati gli stabilimenti ed impianti. L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività della sede centrale e degli stabilimenti ed impianti situati nella Valle è iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette ed è attribuita alla Regione nella misura dei nove decimi.

Art. 7.

(Partecipazione ai rimborsi per indebito, inesigibilità ed altre cause)

Il rimborso dei tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, inesigibilità ed altre cause fa carico alla Regione in proporzione alle quote ad essa assegnate e tenuto conto delle quote devolute ad altri enti ed istituti.

A tale scopo sono istituiti nel bilancio della Regione appositi capitoli di spesa.

Art. 8.

(Riserva a favore dello Stato del provento derivante da maggiorazioni di aliquote dei tributi)

Il provento derivante alla Regione da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti, disposte successivamente all'entrata in vigore della presente legge, ove sia destinato per legge, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, per la copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale, è riversato allo Stato.

L'ammontare di cui al comma precedente è determinato con decreto dei Ministri delle finanze e del tesoro, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(Partecipazione ai rimborsi per indebito, inesigibilità ed altre cause)

Identico.

Art. 8.

(Riserva a favore dello Stato del provento derivante da maggiorazioni di aliquote dei tributi)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 9.

(*Contributi speciali*)

Per provvedere a scopi determinati che non rientrano nelle funzioni normali della Regione, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali. Tali contributi devono in ogni caso avere carattere aggiuntivo rispetto alle spese direttamente o indirettamente effettuate dallo Stato con carattere di generalità per tutto il proprio territorio e sono assegnati anche in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale.

Art. 10.

(*Applicazione delle leggi riguardanti l'attribuzione di tributi, contributi e diritti alle Provincie e ad altri enti*)

Le leggi statali vigenti e quelle che saranno successivamente emanate riguardanti l'attribuzione di tributi, contributi e diritti alle Provincie, alle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, agli Enti provinciali del turismo e agli altri enti e servizi assorbiti dalla Regione, nonchè la loro compartecipazione a tributi erariali ed altre provvidenze con carattere di generalità, si applicano anche nel territorio della Valle.

Le entrate relative sono versate alla Regione.

Art. 11.

(*Mutui e obbligazioni*)

La Regione può assumere mutui ed emettere obbligazioni, per un importo annuale non superiore alle entrate ordinarie, esclusivamente al fine di provvedere a spese di investimento, nonchè al fine di assumere partecipazioni in società finanziarie regionali alle quali partecipino anche altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui agli articoli 2 e 3 dello Statuto spe-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(*Contributi speciali*)

Identico.

Art. 10.

(*Applicazione delle leggi riguardanti l'attribuzione di tributi, contributi e diritti alle Provincie e ad altri enti*)

Identico.

Art. 11.

(*Mutui e obbligazioni*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

ciale od in quelle delegate ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto stesso.

La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al precedente comma deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi per la copertura degli oneri relativi e deve altresì disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata previo conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.

Ai prestiti contratti dalla Regione si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti della Amministrazione dello Stato.

Art. 12.

(Collaborazione della Regione per l'accertamento delle imposte dirette)

Ai fini dell'accertamento delle imposte dirette erariali, gli uffici finanziari dello Stato nella Regione comunicano alla Giunta regionale la lista dei contribuenti domiciliati nella Valle, con l'indicazione dei redditi compresi nella dichiarazione annuale o accertati d'ufficio.

La Giunta esaminata la lista, la completa e la rettifica, indicando la ragione delle variazioni introdotte.

La Giunta indica altresì gli altri dati necessari per il nuovo o migliore accertamento dei tributi nei confronti degli iscritti nella lista.

Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione daranno alla Giunta notizia dei provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

Art. 13.

(Bilancio e rendiconto generale della Regione)

Il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione sono approvati con legge regionale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

(Collaborazione della Regione per l'accertamento delle imposte dirette)

Identico.

Art. 13.

(Bilancio e rendiconto generale della Regione)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge regionale per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge regionale di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuove o maggiori entrate nè disporre nuove o maggiori spese. Ogni altra legge regionale che importi nuove o maggiori spese ovvero minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 14.

(Assegnazione dei contributi per gli anni 1969 e 1970)

È assegnato alla Regione, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma, dello Statuto regionale, un contributo speciale di lire 2.000 milioni per l'anno 1969 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1970 per l'esecuzione di opere stradali, di edifici scolastici, di lavori di restauro e sistemazione di aree archeologiche, di opere igieniche e di altre opere e interventi di pubblica utilità.

Art. 15.

(Gestione delle contabilità erariali)

Il Presidente della Giunta regionale provvede — mediante apposito ufficio per le contabilità erariali speciali ed in conformità alle vigenti norme — alla gestione dei fondi statali accreditati sulle contabilità stesse dal Ministero dell'interno e da altri Ministeri.

Il Presidente della Giunta regionale può delegare all'assessore regionale alle finanze la firma degli atti relativi alle contabilità erariali speciali di cui al comma precedente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

(Assegnazione dei contributi per gli anni 1969 e 1970)

È assegnato alla Regione, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma, dello Statuto regionale, un contributo speciale di lire 2.500 milioni per l'anno 1969 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1970 per l'esecuzione di opere stradali, di edifici scolastici, di lavori di restauro e sistemazione di aree archeologiche, di opere igieniche e di altre opere e interventi di pubblica utilità.

Art. 15.

(Gestione delle contabilità erariali)

Identico.

Art. 16.

(Registrazione fiscale dei contratti dell'Amministrazione regionale e degli Enti locali)

Ai fini fiscali ed amministrativi i contratti dell'Amministrazione regionale e degli altri Enti pubblici territoriali locali che ec-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 16.

(*Copertura degli oneri*)

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con il fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

(*Efficacia della legge*)

La presente legge ha effetto dalla data di inizio dell'anno finanziario 1971.

Da detta data cessa di avere effetto l'ordinamento finanziario di cui alla legge 29 novembre 1955, n. 1179, fermo restando il disposto dell'articolo 14 della legge stessa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cedano i limiti di importo entro i quali è consentito, ai sensi di legge, procedere a licitazione privata senza preventiva autorizzazione prefettizia, debbono essere presentati per la registrazione fiscale entro venti giorni dalla data in cui l'ufficiale rogante ha avuto notizia della apposizione sul contratto del prescritto visto di esecutorietà da parte del Presidente della Giunta regionale; i verbali e gli atti di aggiudicazione preparatori per i suddetti contratti non sono soggetti a registrazione fiscale.

La norma del precedente comma si applica anche per la definizione delle pratiche di registrazione dei contratti per le quali siano in corso opposizioni o ricorsi in sede amministrativa o in sede giudiziaria.

Art. 17.

(*Copertura degli oneri*)

Identico.

Art. 18.

(*Efficacia della legge*)

Identico.